



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/118 DEL 23.12.2011

Oggetto: L.R. 28.7.2006, n. 10, art. 23. Nomina del Direttore dell'Agencia Regionale della Sanità e indirizzi ed obiettivi di primo periodo da attribuire allo stesso.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il Direttore generale della Sanità ha provveduto ad approvare, con la Determinazione n. 28678/1423 del 21.12.2011, l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito dell'attività dell'apposita Commissione esaminatrice delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Agencia Regionale della Sanità, secondo le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 31/47 del 20.7.2011. Altresì, l'elenco è stato regolarmente trasmesso per l'esame della Giunta regionale ai fini dell'individuazione del nominativo del Direttore dell'Agencia in parola.

L'Assessore ricorda che la deliberazione n. 31/47 del 20.7.2011 ha disposto che, con il medesimo provvedimento di nomina, la Giunta regionale provveda alla determinazione della durata dell'incarico del Direttore dell'Agencia regionale della Sanità e del relativo compenso nonché all'approvazione dello schema-tipo del contratto di lavoro di diritto privato. L'Assessore propone, inoltre, di definire gli indirizzi e gli obiettivi da attribuire ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, per il primo anno d'incarico, al fine di rendere da subito operativo il Direttore qui nominato.

A tal fine, l'Assessore argomenta sugli aspetti che prioritariamente rilevano per la definizione delle scelte oggetto del presente provvedimento ed in particolare, in ordine ai punti precedentemente citati, specifica che:

- a) in merito alla nomina del Direttore dell'Agencia regionale della Sanità, l'art. 23 della L.R. n. 10/2006 dispone che il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è scelto senza necessità di valutazioni comparative. A riguardo è opportuno tener presente le funzioni che caratterizzano l'Agencia quale organismo meramente tecnocratico posto a supporto di specifici ambiti della gestione del sistema sanitario connotati dalla presenza di attività innovative rivolte alla generazione di idee o all'adozione di tecniche che consentano l'innovazione del sistema e quindi,



implicitamente, permettano l'adozione di processi certificati in qualità nonché il perdurare dell'attenzione verso il miglioramento continuo del sistema sanitario che diversamente verrebbe sacrificato o, comunque, ritardato dai problemi posti dalla routine giornaliera derivante dalla complessità gestionale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Alla luce di quanto evidenziato e dalle caratteristiche professionali ed esperienze maturate dei candidati, si ritiene di dover proporre per la nomina in oggetto il Dott. Giorgio Pisu;

- b) per quanto attiene alla durata dell'incarico, il comma 3 dell'art. 23 della L.R. n. 10/2006 stabilisce che la stessa non può essere inferiore ai tre anni e superiore ai cinque, a tal fine si propone la durata di tre anni;
- c) in relazione alla determinazione del compenso, considerata l'assenza di espliciti riferimenti normativi è necessario individuare gli elementi di rilievo, tipici della dottrina giuslavoristica, al fine di operare un'assimilazione del caso in esame alla fattispecie contrattuale più simile tra quelle esistenti nel panorama regionale. In primis, si deve rilevare l'esclusione di quella di Direttore generale poiché la L.R. n. 10/2006 si riferisce sempre al "Direttore dell'agenzia" ed, inoltre, la stessa norma indirettamente individua, all'art. 22, parametri dimensionali sul personale tipici di un servizio; riguardo alla dimensione degli elementi di rilievo che attengono alla funzione direttiva, ossia ampiezza del potere decisionale e delle responsabilità, gli stessi sono circoscritti nell'ambito della funzione di supporto e, quindi, limitati alla sfera organizzativa interna. Si ritiene, pertanto, di dover effettuare l'assimilazione per il profilo retributivo ai compensi stabiliti per i dirigenti di Servizio regionali (retribuzione base del Direttore dell'Agenzia uguale alla retribuzione base più retribuzione di posizione dei dirigenti di Servizio regionali). Quanto detto va temperato con l'importanza strategica dell'Agenzia e l'esigenza della sua immediata operatività; ciò incide, a livello contrattuale, sulla capacità di risultato del Direttore e conseguentemente sulla relativa retribuzione che si ritiene dover corrispondere nella misura del 35% della retribuzione base. Assumono, inoltre, particolare rilievo le caratteristiche di specifica qualificazione professionale possedute dal Direttore, oltre alla temporaneità del rapporto e alle condizioni di mercato, che rendono opportuna l'assegnazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.19, comma 6. Detta indennità può essere congruamente individuata in € 28.717,25.
- d) sull'ultimo punto in esame, ossia definire gli indirizzi e gli obiettivi da attribuire ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L.R. n. 10/2006, per il primo anno d'incarico, si ritiene di dover proporre i seguenti obiettivi:



1. definizione di tutti gli adempimenti propedeutici di carattere amministrativo, fiscale ecc., per il regolare funzionamento dell'Agenzia;
2. adozione dell'apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia;
3. trasferimento e organizzazione della attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico regionale ai sensi della L.R. 6 maggio 1991, n. 16.

I sopra indicati obiettivi 2 e 3 dovranno essere raggiunti attraverso soluzioni che generino un effettivo contributo al miglioramento del sistema sanitario, attraverso il fattivo supporto alle attività svolte dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dalle aziende, evitando le sovrapposizioni di ruolo e di duplicazione di compiti ed impostando una corretta relazione funzionale tra l'Assessorato e l'Agenzia. Nell'ambito di detta relazione funzionale dovranno essere attentamente chiariti, fermo restando i ruoli già definiti dal legislatore regionale, le funzioni e le procedure, le responsabilità e i connessi compiti reciproci, in un'ottica di semplificazione, di attenzione ai costi e di razionalità e coerenza, rispetto all'organizzazione del sistema sanitario regionale. Altresì, per quanto attiene all'obiettivo di cui al punto 2, in attuazione al disposto normativo dell'art. 23, comma 5, della L.R. n. 10/2006, l'apposito "atto di assetto" è sottoposto al controllo preventivo, esercitato dall'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tramite il competente Servizio della Direzione generale della Sanità, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. Il controllo di cui sopra è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'Agenzia rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.

L'atto di assetto, prima della sua adozione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale secondo la procedura prevista dall'art. 17 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Gli atti relativi al terzo obiettivo "trasferimento e organizzazione della attività tecnico scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico" sono concordati tra l'Agenzia e la Direzione generale della Sanità, previa acquisizione del parere della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 2 e successivi, della L.R. n. 31/1998.



Il Direttore dell'Agencia, allo scadere dei sei mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di lavoro, presenterà, per il tramite dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, apposita relazione sulle attività svolte, sui costi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati.

In sede di approvazione della relazione, la Giunta potrà individuare ulteriori obiettivi per l'azione dell'Agencia, subordinatamente alla disponibilità di risorse.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di nominare Direttore dell'Agencia Regionale della Sanità il Dott. Giorgio Pisu, per la durata di anni tre decorrenti dalla stipulazione del contratto di lavoro;
- di stabilire il compenso contrattuale come segue: retribuzione base € 75,024,26, retribuzione di risultato (35% della retribuzione base) € 26.258,49, assegno integrativo per l'indennità di qualificazione professionale € 28.717,25.
- di attribuire al Direttore dell'Agencia Regionale della Sanità i seguenti obiettivi:
 1. definizione di tutti gli adempimenti propedeutici di carattere amministrativo, fiscale ecc., per il regolare funzionamento dell'Agencia;
 2. adozione dell'apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agencia;
 3. trasferimento e organizzazione della attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico regionale ai sensi della L.R. 6 maggio 1991, n. 16;
- di stabilire che i predetti obiettivi dovranno essere raggiunti nel rispetto degli indirizzi, direttive e procedure di seguito specificati: gli obiettivi 2 e 3 dovranno essere raggiunti attraverso soluzioni che generino un effettivo contributo al miglioramento del sistema sanitario attraverso il fattivo supporto alle attività svolte dall'Assessorato e dalle aziende, evitando le sovrapposizioni di ruolo e di duplicazione di compiti, impostando una corretta relazione funzionale tra l'Assessorato e l'Agencia. Nell'ambito di detta relazione funzionale dovranno essere attentamente chiariti, fermo restando i ruoli già definiti dal legislatore regionale, le funzioni e le procedure, le responsabilità e i connessi compiti reciproci, in un'ottica di semplificazione, di attenzione ai costi e di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/118

DEL 23.12.2011

razionalità e coerenza rispetto all'organizzazione del sistema sanitario regionale. Altresì, per quanto attiene all'obiettivo di cui al punto 2, in attuazione al disposto normativo dell'art. 23, comma 5, della L.R. n. 10/2006, l'apposito "atto di assetto" è sottoposto al controllo preventivo, esercitato dall'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tramite il competente Servizio della Direzione generale della Sanità, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. Il controllo di cui sopra è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'Agenzia rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.

L'atto di assetto, prima della sua adozione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, secondo la procedura prevista dall'art. 17 della L.R. n. 31/1998.

Gli atti relativi al terzo obiettivo "trasferimento e organizzazione della attività tecnico scientifiche svolte dall'Osservatorio epidemiologico" sono concordati tra l'Agenzia e la Direzione generale della Sanità, previa acquisizione del parere della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 2 e successivi, della L.R. n. 31/1998.

Il Direttore dell'Agenzia, allo scadere dei sei mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di lavoro, presenterà, per il tramite dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, apposita relazione sulle attività svolte sui costi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati.

In sede di approvazione della relazione, la Giunta potrà individuare ulteriori obiettivi per l'azione dell'Agenzia, subordinatamente alla disponibilità di risorse.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci